



Foglio informativo su

CONTI INTERNI IN VALUTA

aggiornato al 1° settembre 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

2.1 Struttura e funzione economica

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso.

Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e giriconto, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e giriconto, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (tassi d'interesse, commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente;
- l'utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente. Pertanto deve essere riservata la massima attenzione alla custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- l'accredito al salvo buon fine di assegni e di altri titoli similari, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- la traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento tardivo ai sensi della normativa vigente;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia denominato in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- la possibilità d'insolvenza della banca (c.d. rischio di controparte). Per effetto dell'adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, a fronte di questo rischio è prevista la copertura, con un limite massimo di euro 100.000 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal conto, oltre agli interessi maturati fino alla data di messa in liquidazione della banca. Ai sensi dell'art. 96/bis, comma quarto, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), sono, tuttavia, esclusi dal rimborso taluni rapporti, in ragione delle caratteristiche oggettive o soggettive degli stessi ovvero della provenienza delle somme depositate.

Sezione 3 CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI

Tasso d'interesse annuo creditore
(al lordo delle ritenute fiscali pro-tempore vigenti)

ZERO

Tasso d'interesse annuo debitore per scoperti
di conto e interessi di mora

Non superiore al **tasso interbancario (Libor) a vista (O/N) relativo alla corrispondente divisa**, rilevato da "Il Sole 24 Ore, maggiorato di 7 punti percentuali

Periodicità della capitalizzazione degli interessi dare e avere

ANNUALE

Modalità di calcolo degli interessi

Anno civile (365 gg.)

VALUTE e RELATIVI ONERI

VALUTE

- **sui prelevamenti:**

per cassa di banconote estere
mediante assegno bancario

non superiori a
- 5 gg. lavorativi data operazione
data emissione

- **sui versamenti:**

Banconote euro e nostri assegni bancari in euro

data operazione

Banconote estere

+ 5 gg. lavorativi data operazione

Assegni bancari e circolari negoziati s.b.f.

⇒ emessi in euro pagabili in Italia

+ 5 gg. lavorativi data operazione

⇒ espressi nella divisa vigente nello Stato della banca trassata

+ 10 gg. lavorativi data operazione

Gli assegni bancari e circolari espressi in divisa diversa da quella
vigente nello Stato della banca trassata
sono negoziati al dopo incasso con valuta:

⇒ se emessi in euro

+ 1 g. lavorativo data disponibilità

⇒ se emessi in altra divisa

valuta forex data disponibilità

DISPONIBILITA' ASSEGNI NEGOZIATI S.B.F.

⇒ emessi in euro pagabili in Italia

+ 7 gg. lavorativi data operazione

⇒ espressi nella divisa vigente nello Stato della banca trassata

+ 20 gg. lavorativi data operazione

SPESE

non superiori a euro

- Spese fisse annue di tenuta conto	30,00
- Spese per singola operazione	2,58
- Spese fisse per la negoziazione di assegni s.b.f. (compresi gli Eurocheque)	6,50
- Spese fisse per insoluti (oltre a quelle eventualmente reclamate dalla banca tramite)	30,00
- Spese per l'accredito di bonifici dall'estero (esclusi quelli transfrontalieri)	6,50
- Spese per l'esecuzione di bonifici verso l'estero (esclusi quelli transfrontalieri)	8,50
- Spese per invio comunicazioni periodiche	2,58
- Spese per estinzione conto	ZERO

Ulteriori informazioni riguardanti i bonifici e altri pagamenti ricorrenti sono contenute nel foglio informativo relativo ai **Servizi di Incasso e Pagamento**.

Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di questi ultimi, hanno effetto a partire dal termine contrattualmente pattuito e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuato all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Convenzione di assegno - Il cliente, per poter disporre delle somme sul conto mediante assegni, è per legge obbligato a dichiarare alla banca, all'atto del rilascio dei moduli di assegno, di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni. Dovrà aver cura di conservare con la dovuta diligenza i moduli di assegno e i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza derivante dalla perdita, dalla sottrazione o dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto in conto corrente, il cliente dovrà restituire alla banca i moduli non utilizzati.

La banca non sarà tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo bancomat/pagobancomat.

Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RIBa e RID) - L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche. Gli importi degli assegni bancari e circolari versati, nonché delle disposizioni RIBa e RID inoltrate per l'incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche.

Diritto di pegno e di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di qualsiasi suo credito liquido ed esigibile, presente o futuro, derivante da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre filiali, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Modalità di capitalizzazione degli interessi e di chiusura del conto – I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, contrattualmente pattuita e indicata nell'apposito quadro delle condizioni economiche. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo di chiusura finale produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto; su questi interessi non è applicata la capitalizzazione periodica.

Partite minime: cessazione corresponsione interessi – La banca non corrisponde più gli interessi, non addebita più le spese di gestione del conto né invia le comunicazioni periodiche previste dall'art. 119 del D.Lgs. 385/1993, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250,00 euro.

Recesso - Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto non inferiore al termine contrattualmente pattuito. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Utilizzo in divisa del conto e divieto di opposizione della clausola "effettivo" – Qualora la banca consentisse di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute di conto valutario ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro al cambio corrente alla data di esecuzione dell'operazione.

Il correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute di conto valutario. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del correntista ogni connessa conseguenza.

Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario**. Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38

del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Tasso	Esprime, in misura percentuale, la remunerazione del capitale.
Tasso creditore	E' il tasso applicato sulle giacenze liquide del conto. E' indicato nella misura del tasso nominale annuo, al quale corrisponde un tasso annuo effettivo, pari o maggiore di quello nominale, il cui valore tiene conto della periodicità di capitalizzazione degli interessi concordata tra le parti.
Tasso debitore	E' il tasso applicato sulle somme utilizzate dal correntista per le quali non è ancora maturata la valuta (c.d. "partite illiquide"). E' indicato nella misura del tasso nominale annuo, al quale corrisponde un tasso annuo effettivo, pari o maggiore di quello nominale, il cui valore tiene conto della periodicità di capitalizzazione degli interessi concordata tra le parti.
Data valuta	Indica il giorno dal quale l'operazione, divenuta liquida, concorre alla determinazione delle giacenze su cui calcolare gli interessi.
Valuta sui versamenti	E' determinata, sommando alla data dell'operazione il numero di giorni (fissi o di calendario) concordati tra le parti.
Valuta sui prelevamenti	Indipendentemente dalla data di contabilizzazione, indica l'effettiva data dalla quale l'operazione concorre al calcolo degli interessi.
Data disponibilità sui versamenti di assegni e delle somme accreditate	Indica la data a decorrere dalla quale il correntista può liberamente disporre delle somme versate e/o accreditate. E' determinata, sommando alla data dell'operazione il numero di giorni (fissi o di calendario) concordati tra le parti.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono compresi anche gli importi non ancora giunti a maturazione di valuta.
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata dal correntista.
Saldo liquido	Saldo risultante dalla somma algebrica dei soli importi dare/avere giunti a maturazione di valuta.
Spesa per singola operazione	Spese per ogni scrittura contabile riportata sull'estratto conto
Spese di liquidazione periodica	Sono le spese applicate in sede di liquidazione periodica delle competenze e delle altre spese
Spese invio estratto conto (ogni invio)	Sono le spese addebitate al correntista per l'invio delle comunicazioni periodiche ex art. 119 del D.Lgs. 385/1993 secondo la periodicità pattuita.

Divise OUT	Divise diverse dall'euro
IBAN	<p>International Bank Account Number – Codice internazionale che identifica in modo univoco i conti bancari. E' composto da una serie di numeri e lettere che identificano, in maniera standard, il Paese in cui è tenuto il conto, la banca, lo sportello e il conto corrente del destinatario del bonifico.</p> <p>E' una stringa alfanumerica composta da 27 caratteri di cui i primi 2 (alfabetici) rappresentano il Codice Paese, il terzo e il quarto (numerici) esprimono il codice di controllo e i restanti 23 (alfanumerici) si riferiscono alle coordinate bancarie nazionali (BBAN).</p> <p>Esempio: IT 21 Q 08374 32480 000012345678</p>
Codice BIC (Bank Identifier Code) o Codice SWIFT	<p>Codice alfabetico o alfanumerico che contraddistingue in modo univoco un'istituzione finanziaria sulla rete S.W.I.F.T (il network internazionale utilizzato dalle istituzioni finanziarie per scambiarsi dati in modo sicuro), avente lo scopo di agevolare l'elaborazione automatizzata dei messaggi inviati in via telematica in ambienti finanziari</p>